

ANALISI

L'equiparazione tra i settori risponde a criteri di equità sociale

di **Michele Tiraboschi**

Nella proroga della cassa integrazione guadagni ordinari i lavoratori dell'edilizia possono contare sulle stesse tutele previste per il settore industriale.

Lo conferma il ministero del Lavoro in risposta a un interpellato avanzato da Ance e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil con cui venivano formulati due quesiti. Il primo relativo alla possibilità di estendere al settore edile la previsione più favorevole stabilita per l'industria, settore in cui la concessione della proroga della cassa integrazione ordinaria prescinde dalla ripresa dell'attività la-

vorativa a orario ridotto. Il secondo relativo ai criteri di calcolo della settimana.

Le norme a confronto sono l'articolo 1 della legge 427/1975 («integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini») e l'articolo 6 della legge 164/1975 («provvedimenti per la garanzia del salario»).

Secondo il primo precetto, valido per i lavoratori del settore edile, dopo le prime tredici settimane di sospensione totale dell'attività lavorativa («a zero ore»), la concessione della Cigo può essere eccezionalmente prorogata per periodi trimestrali, e fino a un massimo di 12 mesi complessivi, solo nel caso in cui

vi sia una ripresa della attività lavorativa a orario ridotto.

Non così per il settore dell'industria che, nei casi di eventi eccezionalmente non evitabili, continua a fruire dei periodi di proroga, successivi alle prime tredici settimane, anche in assenza completa di attività lavorativa.

Il ministero del Lavoro, a fronte della disparità di trattamento tra settori per molti versi affini, ha interpretato estensivamente l'articolo 6 della legge 164/1975. Ciò per motivi di equità sostanziale: l'incidenza che, per entrambi i settori, hanno i medesimi eventi eccezionali e la necessità di estendere gli strumenti di tutela del reddito

dei lavoratori a tutte le imprese industriali, comprese quelle del settore edile.

A sostegno della ricostruzione proposta si osserva, peraltro, che l'articolo 1, comma 1, della legge 427/75 si riferisce a ipotesi di «riduzione dell'orario di lavoro». Tale espressione può essere intesa in una forbice di sospensione che va dall'azzeramento della attività lavorativa a una sospensione minore.

Con la risposta al secondo quesito il ministero del Lavoro chiude il cerchio in merito ai criteri di calcolo della settimana integrabile. Già con la circolare 58/2009, per il settore dell'industria, e poi con la circolare 116/2009, per il settore dell'edilizia, l'Inps aveva riferito il calcolo dei limiti temporali alle singole giornate di sospensione del lavoro, precisando che la settimana può considerarsi fruita solo se la sospensione ha riguardato sei giorni di lavoro, cinque giorni in caso di settimana corta.

Il criterio, nella lettura offerta in un primo tempo dall'Inps, che si era limitata ad applicare *tout court* all'edilizia quanto previsto per l'industria, comprendeva le causali che giustificano il ricorso alla cigo comuni a entrambi i settori, ad eccezione degli eventi meteorologici che, invece, rivestono fondamentale importanza nel settore della edilizia.

Anche in questo caso il ministero, prendendo atto della incidenza del fattore meteorologico, estende il criterio di calcolo della settimana integrabile anche alla sospensione dovuta a eventi meteorologici.

Una diversa interpretazione avrebbe contrastato con il principio di uniformità della azione amministrativa il cui immediato riflesso è, appunto, l'uniformità di trattamento nella assegnazione delle tutele ai lavoratori in difficoltà.

*Consigliere del ministro del Lavoro
Tiraboschi@unitn.it*